

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-103 del 11/01/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA UNIDIAMANT S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DISCHI DIAMANTATI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. ABBONDANZA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-62 del 09/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici GENNAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA UNIDIAMANT S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DISCHI DIAMANTATI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. ABBONDANZA.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta **UNIDIAMANT** srl, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no) con nota PEC 6.6.2016 (acquisita agli atti di ArpaE al prot. n. 5779 del 7.6.2016), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "fabbricazioni dischi diamantati" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa volontaria pervenuta il 15.6.2016 (prot. arpaE n. 6206) tramite nota 15.6.2016 del SUAP;
- la documentazione integrativa trasmessa a seguito di verifica di correttezza formale e pervenuta il 27.7.2016 (prot. arpaE n. 8001) tramite nota 27.7.2016 del SUAP;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- la Ditta era stata autorizzata ad effettuare le emissioni in atmosfera dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. 2/8/2005 n. 1586;
- viene dichiarato che non sono presenti scarichi industriali e che l'unico scarico corrisponde ai reflui domestici scaricati in fognatura comunale;
- le emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione sono:
 - E2 relativa alla fasi di dosatura e miscelazione polveri, riempimento stampi e prestampaggio;
 - E1 relativa alle fasi di sinterizzazione (due sinterizzatrici) ed assemblaggio (quest'ultima prevede la pulizia con spazzole di metallo delle anime di acciaio e saldatura sui dischi – due automatiche ed una manuale – e successiva molatura);
 - E3 derivante dalla verniciatura svolta presso una parete aspirante; il consumo di prodotti per verniciatura è dichiarato pari a 175 kg/anno;
- risultano altresì presenti due impianti termici civili alimentati a metano aventi potenza complessiva di 120 kW e rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 17.8.2016 (prot. ArpaE n. 8891) con cui il Servizio Territoriale di ArpaE Piacenza ha trasmesso la propria relazione tecnica esprimendo parere favorevole al rilascio dell'AUA secondo determinate prescrizioni;
- nota prot. 76171 del 18.11.2016, pervenuta in pari data ed iscritta al prot. ArpaE n. 12851, con cui

l'Azienda USL di Piacenza ha confermato il parere precedentemente espresso con nota n. 18127/VI del 25.10.2004, facendo altresì presente che le schede di sicurezza del materie prime dovranno essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dal regolamento REACH/CLP;

- nota n. 8264 del 22.11.2016, acquisita al prot. arpae n. 13041 di pari data, con cui il Comune di Carpaneto P.no ha attestato la compatibilità urbanistica per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico osservava che l'attività è posta in area urbana interessata da traffico veicolare locale con presenza di attività commerciali e artigianali;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 13/12/2016 ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta **UNIDIAMANT S.R.L.** - per l'attività di "fabbricazioni dischi diamantati" svolta nell'impianto in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **UNIDIAMANT SRL** (C.F. 01382300331) per l'attività di "fabbricazioni dischi diamantati" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no loc. Abbondanza, (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SINTERIZZATRICI, SALDATRICI, PULTRICE E MOLATURA

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 g/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:	
Materiale Particellare	2 mg/Nm ³
Di cui	
Nichel	0,1 mg/Nm ³
Cobalto	0,1 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 MISCELAZIONE POLVERI, 4 MACCHINE PRESTAMPAGGIO, 1 BANCO ASPIRANTE

Portata massima	14500 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 g/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:	
Materiale Particellare	2 mg/Nm ³
Di cui	
Nichel	0,1 mg/Nm ³
Cobalto	0,1 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 PARETE ASPIRANTE PER ATTIVITA' DI VERNICIATURA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 g/a
Durata massima giornaliera	0,5 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:	
Materiale Particellare	3 mg/Nm ³

- a) considerato che alle emissioni E1 ed E2 sono rispettivamente convogliate le aspirazioni derivanti da più impianti, in caso di funzionamento non contemporaneo dei medesimi, la portata deve essere ridotta al valore strettamente necessario dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio (coerentemente allo "schema impianto di aspirazione fumi di saldatura - E1 e aspirazione polveri - E2" allegato alla domanda di AUA);
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - o metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o metodo UNICHIM M.U. 15058 per la determinazione del **monossido di carbonio**; in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
 - o metodo Unichim MU 723 per la determinazione dei **metalli**;
- d) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particellare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli, che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le metodiche sopra riportate;
- g) la data, l'orario ed i risultati dei controlli alle emissioni E1 ed E2, nonché, le caratteristiche di

funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo; il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- h) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E3 il gestore può non effettuare autocontrolli a tale emissione alla luce della durata massima di funzionamento prevista per l'attività di verniciatura;
 - i) il gestore non deve superare un consumo dei prodotti di saldatura massimo mensile pari a 40 kg/mese ed un consumo annuo pari al valore dichiarato di 275 kg/anno; i consumi mensili di dette materie prime devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo;
 - j) l'attività di verniciatura deve essere svolta in corrispondenza dell'apposita parete, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
 - k) il gestore non deve superare un consumo annuo massimo di prodotti per verniciatura (comprensivo dei prodotti per il lavaggio delle attrezzature) pari a 180 kg/anno;
 - l) i consumi mensili di prodotti per verniciatura (comprensivi dei prodotti per il lavaggio delle attrezzature), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - m) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli da effettuarsi alle emissioni E1 ed E2 in giorni diversi in un periodo di dieci giorni finalizzati alla verifica del rispetto di tutti i limiti di emissione stabiliti ed alla determinazione, all'emissione E1, degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio;
 - n) si fa riserva di integrare i limiti e le prescrizioni imposte sulla base dell'esito dei controlli di cui al punto precedente;
 - o) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - p) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - q) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.